

Conto che torna

a cura di
Raffaele Marcello*

Come dedurre i contributi assistenziali degli autonomi

Sono deducibili i contributi assistenziali versati da un lavoratore autonomo? (Maria Falcone, Caserta)

Il trattamento fiscale dei contributi versati da persone fisiche a favore di Fondi/Casse/Enti è disciplinato dall'art. 10, comma 1, lett. e-ter), Tuir, che riconosce la deducibilità dal reddito complessivo, fino a un massimo di 3.615,20 euro, dei contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 9, D.Lgs. n. 502/92. Al fine della verifica del predetto limite vanno considerati anche i contributi di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), Tuir, versati dal lavoratore/datore di lavoro. Inoltre l'art. 51, comma 2, lett. a), Tuir, prevede che i contributi di assistenza sanitaria, versati dal lavoratore/datore di lavoro in conformità al contratto/accordo regolamento aziendale, non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite massimo pari a 3.615,20 euro a condizione che il beneficiario abbia esclusivamente finalità assistenziale.

Con la Risoluzione n. 107/E, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), Tuir, dei contributi versati da un lavoratore autonomo a un Fondo "integrativo del Ssn", iscritto all'Anagrafe dei Fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi aventi esclusivamente fini assistenziali ex art. 51, comma 2, lett. a), Tuir. Dando per scontata l'impossibilità di dedurre i predetti contributi in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stata posta la questione circa la possibilità di dedurre gli stessi dal reddito complessivo quali oneri deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter).

Secondo l'Agenzia i contributi versati da un professionista a un Fondo non rientrante tra i Fondi integrativi del Ssn ex art. 9, D.Lgs. n. 502/92 non sono deducibili ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), Tuir, considerato che tale disposizione è applicabile specificamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente e inoltre non sono deducibili dal reddito complessivo, stante la mancanza del requisito richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. e-ter), Tuir (Fondo integrativo del Ssn iscritto nell'apposita sezione).

*Componente Cdccc
scrivere a r.marcello
@_arcetlocommercialisti.it